

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1286)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

**e col Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1985**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente l'istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983, e dello scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'Accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, ed alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della visita a Roma, nel febbraio 1983, dell'allora Ministro degli esteri jugoslavo, Mojsov, si procedette ad uno scambio di lettere inteso a regolamentare l'esercizio della pesca nel cosiddetto «rettangolo» del Golfo di Trieste, che, ricollegandosi alle finalità degli Accordi di Osimo, prevede la costituzione di una zona di pesca nelle acque di detto Golfo che appartengono al territorio dell'uno e dell'altro Paese.

All'interno della zona appartenente al territorio di uno dei due Paesi sono ammessi a pescare, oltre ai pescherecci nazionali, anche un numero limitato di pescherecci dell'altro Stato, purchè immatricolati nei porti dei comuni costieri previsti dall'Accordo di Trieste sugli scambi di frontiera del 31 marzo 1955. Il pescato gode poi del trattamento doganale previsto per tale Accordo, semprechè sia

commercializzato nell'ambito territoriale previsto da quest'ultimo.

La concreta applicazione di tale intesa, tuttavia, è stata subordinata, per il disposto della lettera e) dello scambio di lettere, all'istituzione di una commissione mista intergovernativa per gli scambi di frontiera, cui si è provveduto con lo scambio di note italo-jugoslavo, firmato a Belgrado il 25 maggio 1984.

Tale accordo prevede, oltre ad un aggiornamento delle liste C e D dei prodotti oggetto di scambi interfrontalieri in franchigia doganale, allegate all'Accordo di Trieste, la creazione della commissione mista in parola con il compito, fra l'altro, di esaminare l'andamento degli scambi di frontiera e di apportare, se necessario, variazioni ed aumenti a ciascuno dei contingenti previsti dalle suddette liste.

Alla ratifica dei due suddetti accordi si provvede con il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) lo scambio di lettere tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la istituzione di una zona di pesca nel Golfo di Trieste, con allegata cartina, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983;

b) lo scambio di note tra gli stessi Governi relativo alla modifica delle liste C e D allegate all'Accordo di Trieste del 31 marzo 1955, come già modificate con lo scambio di note del 10 febbraio 1978, e alla costituzione di una commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, effettuato a Belgrado il 25 maggio 1984.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.

## Art. 3.

Restano ferme le disposizioni contenute nello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 17 febbraio 1971, n. 250.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



## TESTO DELLE LETTERE

**Roma, 18 febbraio 1983**

Signor Segretario Federale,

avuto riguardo all'elevato livello della cooperazione esistente nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, ulteriormente rafforzata dallo spirito dal contenuto degli Accordi di Osimo,

allo scopo di incrementare la cooperazione di frontiera anche nel settore della pesca, in considerazione delle necessità delle economie ittiche dei comuni italiani e jugoslavi nel Golfo di Trieste,

in conformità con gli intendimenti espressi dal Segretario Federale per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, Josip Vrhovec, nella sua lettera indirizzata al Ministro per gli Affari Esteri Arnaldo Forlani, in data 3 agosto 1979, sulla questione dell'antica zona di pesca comune nel Golfo di Trieste, inquadrata nella cooperazione di frontiera e nei relativi scambi previsti dall'accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, (di seguito denominati Accordi di Trieste),

tenuto conto delle proposte contenute nella dichiarazione congiunta sottoscritta rispettivamente dal Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Sostituto del Presidente del Comitato per la cooperazione con l'estero della Repubblica Socialista di Slovenia in data 27 febbraio 1981,

ho l'onore di proporre quanto segue:

a) nelle acque del Golfo di Trieste da ambedue i versanti della linea di frontiera marittima, viene costituita, tenuto conto della consistenza del patrimonio biologico e delle vie marittime, una zona di pesca indicata con le coordinate dei punti:

A	=	45°	35'	18"	N
		13°	20'	30"	E
B	=	45°	38'	30"	N
		13°	31'	00"	E
C	=	45°	36'	00"	N
		13°	35'	00"	E
D	=	45°	32'	12"	N
		13°	25'	30"	E

che sono riportate nella carta allegata, che fa parte integrante della presente Lettera.

b) nella parte della zona di pesca sopraindicata che appartiene al territorio di un Paese, oltre ai pescherecci nazionali, può esercitare l'attività di pesca un numero limitato di pescherecci dell'altro Paese immatricolati rispettivamente nei Porti dei Comuni costieri jugoslavi che rientrano nell'ambito dell'Accordo di Trieste e dei Comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia (Muggia, Trieste, Duino Aurisina, Monfalcone, Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Grado, Aquileia, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Carlinò, Muzzana del Torignano, Marano Lagunare, Palazzolo della Stella, Predenisco, Latisana e Lignano Sabbiadoro).

c) i pescherecci di ognuna delle due Parti immatricolati nei porti di cui alla lettera b) possono esercitare l'attività di pesca nella parte di zona di pesca sopraindicata che appartiene al territorio dell'altro Paese con un numero di pescherecci non superiore a 40. La potenza dei motori delle imbarcazioni suddette dovrà essere non inferiore a 80 Hp (ovvero 58Kw) e non superiore a 400 Hp (ovvero 294 Kw).

L'attività di pesca sarà esercitata in base a permessi annuali riportanti il nome del proprietario e quello dell'imbarcazione, che saranno rilasciati dagli organi competenti di ognuna delle due Parti. In caso di forza maggiore, i pescherecci in possesso di tali permessi possono rifugiarsi nel porto di Isola (Izola) dalla parte jugoslava e nel porto di Grado dalla parte italiana.

Nella parte della zona di pesca che appartiene alle acque territoriali dell'uno e dell'altro Paese la pesca viene esercitata sulla base delle rispettive regolamentazioni;

d) i prodotti delle attività di pesca condotte nella zona in questione e le attrezzature necessarie, per svolgere tale attività, alle aziende di pesca che abbiano sede rispettivamente nei comuni costieri jugoslavi e nei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia, fanno parte dei contingenti di merci delle liste "C" e "D" allegate all'Accordo di Trieste;

e) per la realizzazione della cooperazione economica e degli scambi di merci connessi alle attività ittiche svolte nella suddetta zona di pesca tra le aziende di pesca che abbiano sede rispettivamente nei comuni costieri jugoslavi che rientrano nell'ambito dell'Accordo di Trieste e nei comuni costieri della Regione Friuli-Venezia Giulia

è competente la Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi di frontiera; alla quale sono demandati a tal fine i seguenti compiti :

- esaminare annualmente, allo scopo di salvaguardare il patrimonio biologico, ovvero o secondo necessita, l'esercizio della pesca in attuazione del presente Scambio di Lettere ivi compresa la possibilità di limitare, qualora necessario, il numero delle imbarcazioni di un Paese munite di permessi, che si recano quotidianamente nelle acque territoriali dell'altro Paese, nonché la possibilità di sospendere temporaneamente l'esercizio della pesca;

- esaminare e proporre rispettivamente al Governo italiano ed al Consiglio Federale Esecutivo dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia misure atte a migliorare ed a promuovere le attività di pesca e la cooperazione reciproca nell'ambito della pesca nel Golfo di Trieste;

- esaminare e ricercare soluzioni per le eventuali questioni che dovessero sorgere nell'applicazione del presente Scambio di Lettere;

- seguire la realizzazione della reciproca cooperazione economica nel campo della pesca e proporre eventuali modifiche alle liste "C" e "D" dell'Accordo di Trieste per quanto concerne i prodotti ittici, il materiale e le attrezzature di pesca;


f) la Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi di frontiera può costituire una Sottocommissione e delegare i compiti di cui alla lettera e).



Qualora il Suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che le intese di cui alle presenti Lettere abbiano applicazione dal momento in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

La durata delle intese sarà quella stabilita dall'art. 12 dell'Accordo di Trieste.


Voglia gradire, Signor Segretario Federale, l'espressione della mia più alta considerazione.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'E' followed by a large, sweeping curve that ends in a horizontal line with an arrowhead pointing to the right.

(EMILIO COLOMBO)

S.E. Lazar Mojsov  
Segretario Federale degli Affari Esteri  
della Repubblica Socialista Federativa  
di Jugoslavia

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



SAVEZNI SEKREĆAR ZA  
INOSTRANE POSLOVE  
SOCIJALISTIĆKE FEDERATIVNE  
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Rim, 18. 02. 1983. godine

Gospodine ministre,

Ćast mi je da potvrdim prijem Vašeg pisma sledeće  
sadržine:

"Gospodine Savezni sekretaru,

Imajući u vidu postojeći visok stepen saradnje u odnosima između Socijalistićke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Italije obogaćene duhom i sadržajem Ozimskih sporazuma

u cilju unapredjenja pogranićne privredne saradnje i u oblasti ribarstva, te uvaćavajući potrebe ribarskih privreda jugoslovenskih i italijanskih priobalnih općtina Tršćanskog zaliva,

u skladu sa stavom izraćenim u pismu saveznog sekretara za inostrane poslove Socijalistićke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Vrhovca od 03. avgusta 1979. godine ministru inostranih poslova Republike Italije Arnaldu Forlaniju koji se odnosi na nekadašnju zajednićku ribolovnu zonu u Tršćanskom zalivu u okviru pogranićne saradnje i razmene predviđene Sporazumom potpisanim 31. marta 1955. godine između vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i vlade Republike Italije u lokalnoj razmeni između pogranićnih pod-

S.E.

Gospodin Emilio Colombo  
MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA  
REPUBLIKE ITALIJE

ručja, Trsta sa jedne strane i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice sa druge, (u daljem tekstu Tršćanski sporazum);

uzimajući u obzir predloge iz zajedničke izjave zamenika predsednika Republičkog komiteta za međunarodnu saradnju SR Slovenije i vladinog komesara za Pokrajinu Furlaniju-Julijsku Krajinu, od 27. februara 1981. godine

imam čast da Vam predložim sledeće:

a) U vodama Tršćanskog zaliva, sa obe strane državne granice na moru, vodeći računa o biološkim resursima i pomorskim putevima, utvrđuje se ribolovno područje omedjeno sledećim koordinatnim tačkama:

A = 45° 35' 18'' N  
13° 20' 30'' E

B = 45° 38' 30'' N  
13° 31' 00'' E

C = 45° 36' 00'' N  
13° 35' 00'' E

D = 45° 32' 12'' N  
13° 25' 30'' E

ucrtane u priloženoj karti koja čini sastavni deo ovog pisma.

b) U delu napred označenog ribolovnog područja koje pripada teritoriji jedne strane, pored domaćih, može da obavlja ribolovnu delatnost odredjen broj ribarskih brodova druge strane registrovanih u lukama iz jugoslovenskih priobalnih opština obuhvaćenih odredbama iz Tršćanskog sporazuma, odnosno priobalnih opština Pokrajina Furlanije-Julijske Krajine (Muggia, Trst, Duino Aurisina, Monfalcone, Stranzano, San Canzian d'Isonzo, Grado, Aquileia, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Carlinò, Muzzana del Torgnaro, Marano Lagunare, Palazzolo della Stella, Frecenico, Latisana e Lignano Sabbiadoro).

c) Ribarski brodovi svake strane registrovani u lukama navedenim pod tač. "b" mogu obavljati ribolov u delu gore navedenog ribolovnog područja koje pripada teritoriji druge strane sa najviše 40 ribarskih brodova, čiji motori imaju snagu od 58 KW (80 KS) do 294 KW (400 KS);

Ribolovna delatnost će se obavljati na osnovu godišnjih dozvola koje glase na ime vlasnika i na brod, a izdavaće ih nadležni organi svake strane. U slučaju više sile, ribarski brodovi koji poseduju ove dozvole mogu se sloniti u luku Izola na jugoslovenskoj strani, odnosno luku Grado na italijanskoj strani.

U delu ribolovnog područja koje pripada teritorijalnim vodama jedne ili druge zemlje ribolov će se obavljati u skladu sa nacionalnim propisima te zemlje;

d) Proizvodi ribolovne aktivnosti obavljene u ribolovnom području o kome se govori i oprema za obavljanje te aktivnosti, koja je potrebna radnim organizacijama za preradu ribe, koje imaju sedište u jugoslovenskim priobalnim opštinama navedenim u Tršćanskom sporazumu i u priobalnim opštinama Pokrajine Furlanija-Julijska Krajina, ući će u sastav robnih lista "C" i "D" u prilogu Tršćanskog sporazuma;

e) Za ostvarivanje privredne saradnje i robne razmene proistekle iz ribolovne aktivnosti obavljene u ribolovnoj zoni, između radnih organizacija koje imaju sedište u jugoslovenskim priobalnim opštinama navedenim u Tršćanskom sporazumu, odnosno priobalnim opštinama u Pokrajini Furlanija-Julijska Krajina nadležna je Mešovita međuvladina komisija za pograničnu privrednu saradnju i robnu razmenu kojoj se u tom cilju poveravaju u nadležnost sledeći zadaci:

— da u cilju zaštite bioloških resursa jedanput godišnje ili prema potrebi razmotri ribolovnu aktivnost kroz primenu

odredbi iz ovog pisma, sa mogućnošću da ograniči, kada je to potrebno, broj ribarskih brodova sa dozvolama jedne zemlje koji mogu dnevno da love u odnosnim delovima utvrđenog ribolovnog područja druge zemlje, kao i da privremeno obustavi ribolov;

- da razmatra i Saveznom izvršnom veću Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno vladi Republike Italije predlaže mere za poboljšanje i unapredjenje ribarstva i uzajamne saradnje u toj oblasti u Tršćanskom zalivu;

- da razmatra i iznalazi rešenja za pitanja koja mogu da iskrsnu u primeni odredbi iz ovog pisma;

- da prati realizaciju uzajamne saradnje u oblasti ribarstva i da u vezi sa tim predlaže eventualne izmene lista "C" i "D" Tršćanskog sporazuma u pogledu ribarskih proizvoda i opreme za ribolov.

f) Mešovita komisija za pograničnu privrednu saradnju i robnu razmenu može obrazovati svoju potkomisiju i poveriti joj vršenje zadataka iz tačke "e" ovog pisma.


Ukoliko je Vaša vlada saglasna sa gore iznetim imam čast da Vam predložim da odredbe ovog pisma stupe na snagu danom uzajamne razmene obaveštenja da je završen postupak predviđen odnosnim zakonodavstvom.

Ove odredbe će važiti kako je predviđeno članom 12. Tršćanskog sporazuma.

Izvolite, gospodine Savezni sekretaru, primiti izraze mog osobitog poštovanja."


Imam čast da obavestim da je Savezno izvršno veće Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije saglasno sa prethodnim.

Izvolite, gospodine ministre, primiti izraze mog  
osobitog poštovanja.



Lazar Mojsov

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI





TRADUZIONE NON UFFICIALE

Segretariato Federale per gli  
Affari Esteri della  
Repubblica Socialista Federativa di  
Iugoslavia

Roma, 18 febbraio 1983

Signor Ministro,

Ho l'onore di confermare di aver ricevuto la  
sua lettera del seguente tenore:

o m i s s i s

Ho l'onore di informarLa che il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia concorda con la precedente esposizione.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia particolare stima.

Lazar Mojsov

## TESTO DELLE NOTE

Il Ministro per il Commercio Estero  
della Repubblica Italiana

Signor Segretario Federale,

in seguito ai colloqui avuti e con riferimento:

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra (di seguito denominato Accordo di Trieste), nonché agli Scambi di Note della stessa data, del 25 aprile 1964, del 29 febbraio 1968, del 30 aprile 1969 e del 10 febbraio 1978;

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia - Udine, da una parte, e di Sesana - Nuova Gorizia - Tolmino, dall'altra (di seguito denominato Accordo di Gorizia);

all'Accordo concluso ad Osimo il 10 novembre 1975 sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (di seguito denominato Accordo di Osimo);

ho l'onore di proporre quanto segue:

- le liste "C" e "D" allegate al predetto Accordo di Trieste e modificate da ultimo con Scambio di Note del 10 febbraio 1978, sono sostituite con nuove Liste che figurano in allegato al presente Scambio di Lettere;
- è costituita una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera (di seguito denominata: Commissione Mista) che opererà nell'ambito dei predetti Accordi. A tale Commissione sarà demandato il compito di:
  - a) esaminare la situazione economica nelle zone limitrofe;
  - b) esaminare l'andamento di tutte le forme di cooperazione economica di confine;

Dr. Milenko BOJANIĆ  
Segretario Federale per il  
Commercio Estero della  
Repubblica Socialista  
Federativa di Jugoslavia  
BELGRADO

N. 11

- c) esaminare e formulare le proposte volte a sviluppare la cooperazione in armonia con le norme degli Accordi di Osimo sulla cooperazione economica di frontiera;
- d) esaminare l'andamento degli scambi di frontiera;
- e) accertare, anno per anno, l' effettivo utilizzo delle liste "A", "B", "C" e "D" allegate all'Accordo di Trieste, nonché delle liste "A" e "B" allegate all' Accordo di Gorizia;
- f) apportare variazioni ed aumenti alle liste "A" e "B" dei predetti Accordi, in regime di reciprocità e fermo restando il rispetto degli impegni derivanti ai due Paesi dagli Accordi internazionali;
- g) apportare aumenti e variazioni annuali a ciascuno dei contingenti previsti dalle liste "C" e "D" di cui all' Accordo di Trieste, alla luce dell' accertato effettivo utilizzo. Al fine di mantenere inalterata la portata delle facilitazioni previste, tali aumenti potranno essere effettuati nella misura massima iel tasso d'inflazione in Italia dei dodici mesi precedenti a quello della riunione della Commissione Mista, per i quali siano disponibili dati statistici ufficiali italiani (tenuto conto che detti contingenti sono espressi in lire italiane). Le liste saranno riesaminate al piu' tardi entro il 15 dicembre di ciascun anno, e le modifiche indicate nel Processo Verbale della Commissione Mista entreranno in applicazione a partire dal 15 gennaio dell' anno seguente;
- h) presentare proposte relative alla gestione del presente Scambio di Note, nello spirito degli Accordi di Osimo, e proporre alle competenti Autorità dei due Paesi anche altre modifiche relative alle liste dei contingenti ove le mutevoli esigenze di mercato delle zone di frontiera lo richiedano;
- i) la Commissione Mista svolgerà altresì i compiti previsti dal punto e) dello Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente la collaborazione economica per la pesca nel Golfo di Trieste, firmato a Roma il 18 febbraio 1983 e potrà costituire una sottocommissione cui delegare i predetti compiti di cui al punto e) del citato Scambio di Lettere.

— 19 —

Le Autorità competenti dei due Paesi continueranno a favorire nella più ampia misura gli scambi e la cooperazione economica tra le zone di frontiera. In particolare i due Governi si impegnano ad astenersi dall' applicare restrizioni che venissero altrimenti applicate in via generale, ed ogni altra misura di effetto equivalente agli scambi contemplati dalle intese di cui alle presenti Lettere. Le Autorità competenti si adopereranno altresì affinché le agevolazioni previste nelle liste "C" e "D" vadano ad effettivo beneficio dei consumatori delle zone limitrofe.

Qualora il Suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che le intese di cui alle presenti Lettere abbiano applicazione dal momento in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti dei due Paesi. Le disposizioni relative alla costituzione ed ai compiti della Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con l'eccezione delle disposizioni relative alle nuove liste "C" e "D" nonché alle competenze della Commissione Mista in ordine alle suddette liste verranno applicate provvisoriamente dal giorno dell'avvenuto Scambio di Lettere.

La durata delle intese sarà quella stabilita dall'Art. 12 dell' Accordo di Trieste.


La prego, Signor Segretario Federale, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su ciò che precede.

Voglia gradire, Signor Segretario Federale, l'espressione della mia più alta considerazione.



Belgrado, 25 maggio 1984

(Nicola Capria)



## Allegato 1

LISTA " C "

PRODOTTI JUGOSLAVI PROVENIENTI DALLE ZONE DI BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA IMPORTABILI NELLA ZONA DI TRIESTE IN FRANCHIGIA DOGANALE NEI LIMITI DEGLI AMMONTARI A FIANCO INDICATI, PURCHE' DESTINATI AL CONSUMO ESCLUSIVAMENTE NELLA STESSA ZONA DI TRIESTE.

N.	M E R C I	Valore milioni LIT.
1.	Cavalli da macello e da lavoro	200
2.	Bestiame bovino vivo da macello (resa 50%) e/o carne bovina fresca (5.700 tonn. peso morto)	25.000 (x)
3.	Vitelli da ingrasso (1.000 capi)	600 (x)
4.	Carne salata, affumicata, essiccata e suoi prodotti	310
5.	Pollame, conigli vivi o morti, selvaggina e/o loro parti	420
6.	Latte fresco sfuso	1.500
7.	Miele naturale e altri prodotti dell'api- coltura	100
8.	Pesci di mare freschi, crostacei e mollu- schi	500
9.	Conserve di pesce e prodotti di pesce	1.500
10.	Legumi, ortaggi freschi e/o congelati	120
11.	Patate	200
12.	Funghi freschi e/o secchi e/o in salamoia	100
13.	Frutta fresca e secca e congelata	310
14.	Mais	50
15.	Amidi	50
16.	Sementi	20
17.	Conserve di frutta e di ortaggi	100

## segue Lista "C"

18. Vini comuni (da tavola) e in bottiglia	300
19. Vini per la trasformazione industriale	50
20. Succhi di frutta	200
21. Prodotti chimici	150
22. Concimi azotati	400
23. Distillati (sliwovitz)	30
24. Birra	50
25. Pneumatici per autoveicoli e per biciclette	200
26. Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio e di pelli naturali	200
27. Maglieria in lana e cotone	150
28. Maglieria sintetica	150
29. Legno impiallacciato e legno compensato	350
30. Legno detto "artificiale" o "ricostituito"	200
31. Vetro tirato o soffiato e vetro per illumina- zione	430
32. Calzature	100
33. Attrezzature elettriche e loro parti	400
34. Lamiere e tubi in rame e lavori in rame	200
35. Mobili, pannelli e parchetti in legno	500
36. Motori fuoribordo e pezzi staccati	200
37. Imbarcazioni in legno e/o plastica	100
T O T A L E	35.440

(x) valore indicativo

## Allegato 2

LISTA "D"

PRODOTTI ITALIANI PROVENIENTI DALLA ZONA DI TRIESTE IMPORTABILI NELLA ZONA DI BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA IN FRANCHIGIA DOGANALE NEI LIMITI DEGLI AMMONTARI A FIANCO INDICATI PUR CHE` DESTINATI AL CONSUMO ESCLUSIVAMENTE NELLE STESSE ZONE DI BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA.

N.	N. tariffa	Denominazione della merce	Valore in milioni LIT.
1.	03.01	Pesci freschi, refrigerati e congelati	500
2.	03.03	Crostacei e molluschi	200
3.	04.02	Latte in polvere	100
4.	04.05	Uova e uova in polvere	200
5.	06.02	Piante	100
6.	07.01	Ortaggi freschi e piante mangerecce	200
7.	08.02	Agrumi freschi, secchi	600
8.	08.05	Frutta a guscio fresca o secca	60
9.	13.03	Succhi ed estratti vegetali, sostanze pectiche e ispessenti	50
10.	20.07	Concentrato d`arancia o di limone	300
11.	23.01	Farina di pesce, di ossa, di carne	1.000
12.	26.02	Scorie e cascami della fabbricazione del ferro e dell` acciaio	210
13.	27.07	Oli e altri prodotti provenienti da distillazione dei catrami di carbon fossile	100
14.	28.19	Ossido e perossido di zinco	50
15.	28.40	Fosfiti, iperfosfiti e fosfati	150
16.	29.01	Idrocarburi, toluolo	1.500
17.	29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi	300
18.	32.05	Sostanze coloranti organiche e sintetiche	390
19.	32.06	Lacche coloranti	150
20.	32.07	Altre sostanze coloranti	375
21.	32.08	Pigmenti e preparazioni vetrificabili	100
22.	32.09	Vernici all`olio e trasparenti	150

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue Lista "D"

23.	32.13	Inchiostri da scrivere e da stampa	200
24.	33.01	Oli essenziali	30
25.	33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifiche	20
26.	35.01	Caseina	100
27.	35.03	Gelatine e loro derivati	30
28.	37.02	Pellicole per la radiografia e per arti grafiche	200'
29.	37.05	Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate	50
30.	38.03	Carbonio attivo	50
31.	38.11	Disinfettante, fungicidi	200
32.	38.18	Solventi e diluenti composti	50
33.	38.19	Preparazione delle industrie chimiche e delle industrie connesse	50
34.	39.01	Prodotti di condensazione, policondensazione e poliaddizione (poliammidi)	1.500
35.	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione	4.700
36.	39.03	Cellulosa rigenerata, altri derivati chimici della cellulosa	280
37.	39.05	Resine naturali, gomma clorurata	150
38.	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06	1.200
39.	40.11	Pneumatici pieni, camere d'aria	100
40.	44.14	Impiallacciatura	300
41.	45.03	Lavori di sughero naturale	250
42.	48.01	Cartone, carta supporto per carta carbone	410
43.	48.03	Carta e cartoni pergamenati, carta oleata	100
44.	48.07	Carta e cartoni impregnati, patinati o coloriti o stampati	400
45.	48.08	Filtranti di pasta di carta	100
46.	50.09	Tessuti di seta naturale	300
47.	51.01	Filati di fibre sintetiche ed artificiali	100
48.	53.05	Lana pettinata	300



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue lista "D"

49.	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	100
50.	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	50
51.	55.09	Altri tessuti di cotone	300
52.	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche	200
53.	56.05	Filati di fibra tessili sintetiche	100
54.	56.07	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali	60
55.	59.04	Spago, corde, funi	200
56.	59.05	Reti	200
57.	68.06	Abrasivi applicati su tessuto, carta, cartone o su altre materie	100
58.	70.14	Vetriere per illuminazione e loro parti	300
59.	70.20	Fibre di vetro	300
60.	73.10	Barre di ferro o di acciaio	150
61.	73.11	Profilati di ferro e di acciaio, angolari ed altri	100
62.	73.12	Nastri di ferro o di acciaio	200
63.	73.13	Lamiere di ferro o di acciaio	1.000
64.	73.14	Filo di ferro o di acciaio	100
65.	73.15	Acciai legati	500
66.	73.18	Tubi di ferro o di acciaio	100
67.	73.25	Cavi, corde di filo di ferro o di acciaio	200
68.	73.32	Viti di ferro o di acciaio	100
69.	73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	100
70.	73.38	Vasellame ed altri oggetti per uso domestico e sanitario di ferro o di acciaio	100
71.	73.40	Altri lavori di ferro o di acciaio	225
72.	74.03	Barre e profilati di rame	100
73.	74.04	Lamiere e nastri di rame	250
74.	74.07	Tubi di rame	100
75.	76.04	Fogli di alluminio	400
76.	82.05	Utensili interscambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano	50
77.	83.02	Guarniture, ferramenta di metalli comuni	450
78.	83.07	Lampade, lampadari e loro parti di metalli comuni	400

segue Lista "D"

79.	83.13	Tappi metallici	100
80.	84.06	Motori per pescherecci	400
81.	84.10	Pompe e loro parti	200
82.	84.17	Apparecchi, dispositivi e simili attrezzature da laboratorio, che si riscaldano o meno con corrente elettrica, per operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e loro parti.	200
83.	84.19	Macchine per pulire ed asciugare bottiglie e altri recipienti e loro parti	200
84.	84.20	Apparecchi e strumenti per pesare	200
85.	84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento scarico e carico, parti e pezzi staccati	300
86.	84.24	Macchine ed apparecchi agricoli, parti e pezzi staccati	300
87.	84.30	Macchine che non sono comprese negli altri numeri di tariffa del presente capitolo e loro parti	200
88.	84.47	Macchine per la lavorazione del legno, dell'osso dell'ebanite, ecc. e loro parti	200
89.	84.48	Parti ed accessori per le macchine 84.45-84.47	50
90.	84.51	Macchine da scrivere e loro parti	800
91.	84.52	Macchine calcolatrici e loro parti	500
92.	84.53	Macchine automatiche per elaborazione dati e loro parti	300
93.	84.60	Stampi per la fusione di materie plastiche	1.500
94.	84.61	Oggetti di rubinetteria, valvole e oggetti simili, impianti per tubature e installazioni idriche e loro parti	600
95.	84.62	Cuscinetti a sfere, a cilindri, ad aghi, ad ingranaggio	100
96.	84.63	Alberi di trasmissione, alberi a gomito, supporti per cuscinetti	100

segue Lista "D"

97.	85.06	Apparecchi elettromeccanici per uso <u>dom</u> <u>st</u> ico	50
98.	85.08	Apparecchi elettrici di accensione e di avviamento per motori a combustione	200
99.	85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e segnalazione per autoveicoli	200
100.	85.15	Radar, attrezzature per pescherecci e stazioni radio	100
101.	85.18	Condensatori elettrici	50
102.	85.19	Apparecchi per il collegamento, l' <u>inter</u> <u>ru</u> zione, il sezionamento di circuiti <u>elet</u> <u>tr</u> ici	300
103.	85.21	Lampade, tubi e valvole elettroniche	500
104.	85.23	Conduttori isolati per elettricità	300
105.	87.06	Parti ed accessori per veicoli a motore compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03	250
106.	87.12	Parti ed accessori di veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11	900
107.	89.01	Pescherecci	1.300
108.	90.17	Attrezzature per ospedali ed articoli sterili in plastica per uso ospedaliero	350
109.	93.05	Altre armi (fucili per pesca subacquea)	50
110.	97.07	Ami, canne, mulinelli per la pesca	50
111.	98.08	Nastri per macchine da scrivere	100
T O T A L E			35.440

Il Segretario Federale per il Commercio Estero  
della Repubblica Socialista Federativa di  
Jugoslavia

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

" in seguito ai colloqui avuti e con riferimento:

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, (di seguito denominato Accordo di Trieste), nonché agli Scambi di Note della stessa data, del 25 aprile 1964, del 29 febbraio 1968, del 30 aprile 1969 e del 10 febbraio 1978;

all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia - Udine, da una parte, e di Sesana - Nuova Gorizia - Tolmino, dall'altra (di seguito denominato Accordo di Gorizia);

all'Accordo concluso ad Osimo il 10 novembre 1975 sulla promozione della cooperazione economica tra la

\*\*\*\*\*

Onorevole Dr. Nicola CAPRIA

Ministro per il Commercio Estero

della Repubblica Italiana

./..

Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana (di seguito denominato Accordo di Osimo);

ho l'onore di proporre quanto segue:

- le liste "C" e "D" allegate al predetto Accordo di Trieste e modificate da ultimo con Scambio di Note del 10 febbraio 1978, sono sostituite con nuove liste che figurano in allegato al presente Scambio di Lettere.
- E' costituita una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera (di seguito denominata: Commissione Mista) che opererà nell'ambito dei predetti Accordi. A tale Commissione sarà demandato il compito di:
  - a) esaminare la situazione economica nelle zone limitrofe;
  - b) esaminare l'andamento di tutte le forme di cooperazione economica di confine;
  - c) esaminare e formulare le proposte svolte a sviluppare la cooperazione in armonia con le norme degli Accordi di Osimo sulla cooperazione economica di frontiera;
  - d) esaminare l'andamento degli scambi di frontiera;
  - e) accertare, anno per anno, l'effettivo utilizzo delle liste "A", "B", "C" e "D" allegate all'Accordo di Trieste, nonchè delle liste "A" e "B" allegate all'Accordo di Gorizia;
  - f) apportare variazioni ed aumenti alle liste "A" e "B" dei predetti Accordi, in regime di reciprocità e fermo restando il rispetto degli impegni derivanti ai due Paesi dagli Accordi internazionali;
  - g) apportare aumenti e variazioni annuali a ciascuno dei contingenti previsti dalle liste "C" e "D" di cui

all'Accordo di Trieste, alla luce dell'accertato effettivo utilizzo. Al fine di mantenere inalterata la portata delle facilitazioni previste, tali aumenti potranno essere effettuati nella misura massima del tasso d'inflazione in Italia dei dodici mesi precedenti a quello della riunione della Commissione Mista, per i quali siano disponibili dati statistici ufficiali italiani (tenuto conto che detti contingenti sono espressi in lire italiane).

Le liste saranno riesaminate al più tardi entro il 15 dicembre di ciascun anno, e le modifiche indicate nel Processo Verbale della Commissione Mista entreranno in applicazione a partire dal 15 gennaio dell'anno seguente;

- h) presentare proposte relative alla gestione del presente Scambio di Note, nello spirito degli Accordi di Osimo, e proporre alle competenti Autorità dei due Paesi anche altre modifiche relative alle liste dei contingenti ove le mutevoli esigenze di mercato delle zone di frontiera lo richiedano;
- i) la Commissione Mista svolgerà altresì i compiti previsti dal punto e) dello Scambio di Lettere tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana concernente la collaborazione economica per la pesca nel Golfo di Trieste, firmato a Roma il 18 febbraio 1983 e potrà costituire una sottocommissione cui delegare i predetti compiti di cui al punto e) del citato Scambio di Lettere.

Le Autorità competenti dei due Paesi continueranno a favorire nella più ampia misura gli scambi e la cooperazione economica tra le zone di frontiera. In particolare i due Governi si impegnano ad astenersi dall'applicare

restrizioni che venissero altrimenti applicate in via generale, ed ogni altra misura di effetto equivalente agli scambi contemplati dalle intese di cui alle presenti Lettere. Le Autorità competenti si adopereranno altresì affinché le agevolazioni previste nelle liste "C" e "D" vadano ad effettivo beneficio dei consumatori delle zone limitrofe.

Qualora il Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della R.S.F.J. concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che le intese di cui alle presenti Lettere abbiano applicazione dal momento in cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto adempimento delle procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti dei due Paesi. Le disposizioni relative alla costituzione ed ai compiti della Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con l'eccezione delle disposizioni relative alle nuove liste "C" e "D" nonchè alle competenze della Commissione Mista in ordine alle suddette liste, verranno applicate provvisoriamente dal giorno dell'avvenuto Scambio di Lettere.

La durata delle intese sarà quella stabilita dall'Art. 12 dell'Accordo di Trieste.


La prego, Signor Segretario Federale, di voler confermare l'accordo del Suo Governo su ciò che precede.

Signor Segretario Federale voglia gradire l'espressione della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di comunicarLe che il Consiglio

Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia è d'accordo con quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Milenko Bojanić  


Belgrado, 25 maggio 1984